



COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 12 Del 26-06-2020

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE E SCADENZE

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 18:00, presso CENTRO C.E.A DI LEGAMBIENTE - VIA DEL COLLE, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ANGELOSANTI EMILIO	P	PIERGENTILI PIERO ROMANO	P
MARINI FILIPPO	P	SAVERI BRUNO	P
BERNARDINI AURELIO	P	AMORI MARINA	P
PERONI GIAMPAOLO	P	BARTOCCI SILVIA	A
POMPA MATTIA	P	PIERGENTILI ALBERTO	A
BENEDETTI FRANCESCA	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor ANGELOSANTI EMILIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor CANAFOGLIA VALTER.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 25-03-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **minni sonia**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 25-03-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **minni sonia**

Il Sindaco introduce il punto nr.5 all'ordine del giorno:

Imposta Municipale Propria IMU – Approvazione aliquote e scadenze.

Il Sindaco passa la parola alla Responsabile Area Finanziaria che evidenzia che non vi sono state modifiche rispetto allo scorso anno per quanto riguarda le aliquote. Sono state modificate le scadenze dell'Imu, senza che questo incida sulle sanzioni e sugli interessi, come previsto dal Decreto rilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che:

- con Decreto Sindacale n. 5 del 01/10/2019 del Comune di Monteleone di Spoleto è stata nominata quale Responsabile del Servizio finanziario, Tributi e Personale la dottoressa Minni Sonia;
- il Comune di Poggiodomo ha stipulato in data 27 Gennaio 2020 con il Comune di Monteleone di Spoleto una convenzione per la gestione in forma associata del Servizio finanziario, Tributi e Personale;

Preso atto che:

- con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell'Interno ha autorizzato il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;
- con proprio decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell'Interno ha autorizzato l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;

Premesso che la legge 27 dicembre 2019, n.160 (cd. “Legge di bilancio 2020”), all'art.1, comma 738, ha disposto, con decorrenza dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Preso atto che la “**nuova IMU**”, disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1, commi 739-783, della legge di bilancio 2020, accorpa l'IMU e la TASI in vigore fino al 2019;

Richiamati, in particolare, i seguenti commi del citato art.1 della legge n.160/2019:

- 740. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

- 748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
- 750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
- 752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
- 754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.;

Dato atto, sotto il profilo operativo, che:

- “la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a 772.”(art.1, comma 757, legge n.160/2019);

- “in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.”(art.1, comma 764); - “le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”(art.1, comma 767);

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge n.388/2000 e ss. mm. ii., ai sensi del quale: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e ss. mm. ii., ai sensi del quale: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- l'art.172, commal, lett. c) del D. lgs. n.267/2000 e ss. mm. ii., il quale prevede, tra gli allegati al bilancio di previsione, anche “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

Preso atto che, ai sensi dell'art.1, comma 779, della legge n.160/2019: “Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, commal, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.”;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13/04/2019 con cui è stata deliberata la conferma dell'aliquota IMU per tutti in fabbricati ed aree edificabili, diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze, a 10,6 per mille confermando al 6 per mille l'aliquota IMU per l'abitazione principale e sue pertinenze esclusivamente per le abitazioni classificate nella categorie catastale A/1 A/8 e A/9 destinate ad abitazioni principale e, in materia di detrazioni, in conformità al comma 10 dell'art. 13 del d. l. 210/2011, così come sostituito dall'art. 1, comma 707 lettera d) della legge 147/2013, quanto segue:

a decorrere dal 1/1/2015, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616:

Ritenuto di confermare quanto già deliberato da questo Consiglio comunale con atto n. 5 del 13/04/2019;

Ritenuto di proporre al Consiglio comunale:

1. di confermare per l'anno 2020 le aliquote della “nuova IMU”, le aliquote approvate per l'anno 2019, come di seguito riportato:

- Aliquota ordinaria 10,60 per mille;

(per tutti i fabbricati ed aree edificabili, diversi dall' abitazione principale e sue pertinenze)

- Aliquota 6,00 per mille;

(per

abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

- Detrazione per abitazione principale € 200,00

2. di confermare le scadenze di versamento per l'IMU per l'anno 2020 in:

Acconto 18 Giugno 2020

Saldo 17 Dicembre 2020

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese:

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ed approvate:

1) Di proporre al Consiglio comunale, per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria "IMU" la conferma per l'anno 2020 delle aliquote approvate per l'anno 2019 con atto di consiglio n. 5 del 13/04/2019, come di seguito riportate:

- **Aliquota ordinaria 10,60 per mille.**

(per tutti i fabbricati ed aree edificabili, diversi dall' abitazione principale e sue pertinenze)

- **Aliquota 6,00 per mille.**

(per

abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze).

- **Detrazione per abitazione principale € 200,00**

2) Di confermare le scadenze di versamento per l'IMU per l'anno 2020 in:

Acconto 16 Giugno 2020

Saldo 16 Dicembre 2020

3) Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) non determinano alcun aumento della tassazione a carico dei cittadini rispetto all'anno precedente;

4) Di ribadire che ai sensi di legge, le aliquote e le detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2020.

5) Di sottolineare che ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

6) Di provvedere entro il 30 Giugno c.a. all'approvazione del Regolamento per la nuova IMU ai sensi della Legge 160 del 27 Dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020)

7) Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line.

8) Di dichiarare con votazione unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to ANGELOSANTI EMILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANAFOGLIA VALTER

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Lì 20-07-2020

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to CANAFOGLIA VALTER

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Lì, 26-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANAFOGLIA VALTER

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Lì,

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

È copia conforme all'originale.
Lì,

L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to CANAFOGLIA VALTER

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, del D.Lgs 267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE